Tresidenzadel Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1999

Oggetto: Disegno di legge di modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n.142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie.

LA CONFERENZA STATO CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che al comma 6, lett.a), dispone che la Conferenza Stato – città ed autonomie locali è sede discussione ed esame dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, e, al medesimo comma 6, lett.b), prevede che la stessa è altresì sede di discussione ed esame dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici:

VISTO il disegno di legge in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 aprile 1999, pervenuto in data 14 maggio 1999 all'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato – città ed autonomie locali e dalla stessa trasmesso, in pari data, ai Presidenti dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M.;

PRESO ATTO della valutazione favorevole espressa dai rappresentanti dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M., con le osservazioni e le indicazioni contenute negli allegati documenti – che formano parte integrante della presente delibera - consegnati nel corso dell'odierna seduta;

PRESO ATTO altresì della valutazione favorevole espressa dai rappresentanti dell'ANCI con le osservazioni ed indicazioni formulate nel corso della seduta, di seguito sintetizzate, con riserva di produrle successivamente in forma scritta:

- 1. possibilità di trasferimento del personale degli enti locali attualmente addetto ai servizi alle imprese aggiudicatarie dell'affidamento in gestione;
- 2. estensione della fiscalizzazione degli oneri sociali, di cui godono per tre anni le società miste gestite da private, a quelle a maggioranza pubblica;
- possibilità di usufruire di agevolazioni transitorie da parte di società di servizio costituite dagli addetti ai lavori socialmente utili, impiegati attualmente dai comuni anche per garantire servizi essenziali, al fine di consentire un progressivo adattamento alle condizioni concorrenziali di mercato:
- previsione di personalità giuridica autonoma per gli organismi previsti al comma 17 dell'art. 22 del decreto legislativo come modificato dall'art.1 della proposta in oggetto;
- 5. individuazione di regimi fiscali transitori per la trasformazione delle aziende speciali in società per azioni, superiori all'anno previsto e sufficientemente lunghi da consentire il rafforzamento delle strutture imprenditoriali:

necessità di considerare con maggiore attenzione la disciplina dei "servizi di amministrazione", quali la manutenzione delle strade o del verde pubblico, per cui è già in corso un processo non regolamentato di affidamento all'esterno;

6. necessità di prevedere regimi transitori diversificati in relazione alla varietà e complessità delle situazioni giuridiche esistenti.

VISTO il documento dell'ANCI del 27 maggio 1997, trasmesso all'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato – città ed autonomie locali, contenente ulteriori osservazioni ed indicazioni relative al disegno di legge in oggetto e costituente, anch'esso, parte integrante della presente delibera;

CONSIDERATO che il Governo ha manifestato la propria disponibilità a tenere conto, nel prosieguo della discussione del disegno di legge in esame, delle osservazioni formulate e delle indicazioni fornite;

esprime parere favorevole

sul disegno di legge recante "Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n.142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie "approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 aprile 1999, con le osservazioni ed indicazioni di cui in premessa.

RESIDENTE U

IL SEGRETARIO